

Nel nome di Dio amen

L'anno della sua natività **1626**, correndo ind.*ne* 9a, alli **27 luglio**, fatto in Forni di Sotto, in casa di Domenico *qm* Giovanni Polo et fratello, giurisd.*ne* degli ill.*mi* Conti Savorgnano. Presenti a questo li tutti sottoscritti.

Fu donna Veneria figlia del *qm* Gaspare Lando, di Forno soprascritto, sana per Dio grazia della mente et dell' intelletto, ma però inferma del corpo et sapendo no esser più certa che di morire, et incerta dell' ora, avanti che passare da questa all'altra miglior vita, ha voluto ordinare le cose sue per virtù di questo presente testamento nuncupativo (1) et come padrona dell' eredità sua paterna et materna instituita per il defunto suo padre per via del suo testamento, fatto di mano del defunto *Rd Sr* Gardino De Signoribus (2) et redatto in buona forma dall'egregio don Alessio Persio notaio in Tolmezzo, l'anno 1570 (3), che detta eredità sia egualmente sua et di Cristina et Valentina sue sorelle, et no essendo maritate, ne essa ne Valentina solo Cristina, nella persona del defunto Giovanni Polo soprascritto, et esse dopo il maritaggio di Cristina trovandosi mal disposte delle loro membra, convenne loro stare appresso il defunto Giovanni loro cognato, et da esso fin che vi è stato in questa presente vita, ben trattate e ben governate, et per il simile da Domenico et Gaspare suoi figlioli dopo la morte del padre, che le facultà loro no abastante di alimentarle, stante che si trovano ambe due mal disposte delle loro vite. Morte Cristina et Valentina ha voluto disporre di detta eredità, onde prima raccomanda l'anima sua al suo creator Iddio, alla sua diletta madre, et a tutti li Santi et Sante del paradiso, et che il suo cadavere sia sotterrato nel cimitero di *S.to* Martino di Forni di Sotto, con quelle debite esequie che comanda la santissima chiesa, et che Domenico et Gaspare suoi nipoti, siano obbligati far celebrare per l'anima sua, le sue messe alla devozione sett.*mo* s.*mo* et anniversario, oltre le quali devono far celebrare ogni anno le 30 messe gregoriane, dando al *Rd Sr* Piovano le solite et consuete mercedi.

Ordina che dopo la sua morte detti suoi nipoti devono dare alle chiese di *d.to* loco ducati uno cioè £.6§4 per una volta tanto. Lascia a **Cristina** figliola di Domenico suo nipote, un campo di sua ragione in loco *d.to* *zapai* chiamato *prenevul*; a **Giovanni** secondo figlio di Domenico suo nipote, lascia un campo in loco detto *in val di sotto*, a Bernardo et Giovanni Battista suoi nipoti figli del defunto Tomaso Lando (*suo fratello*) £.3§2 per uno, et per una volta tanto, a Maria et Osualda, sue mezze sorelle del soprascritto Domenico anco per una volta tanto soldi cinque per una da £.6§4, dati in soldi, ovvero in roba buona et sufficiente. del resto di sua facultà, per li buoni portamenti del defunto Giovanni suo cognato et suoi figlioli ordina testa allega et vuole che li soprascritti Domenico e Gaspare, suoi nipoti, siano et esser debbano sui perpetui eredi universali et eguali, tanto di case quanti di mobili campi prati affitti debiti et crediti, et in somma di quanto si à

trovato quanto si trova avere, qual eredità, abbia a transitare da erede in erede loro perpetualmente, et così gli è parso ordinare, volendo et ordinando per nome di testamento voglia di ragione di donazione, et no volendo per ragione di donazione, voglia per ragione di codicillo (4) come meglio voler potesse per causa di morte.

Presenti a questo *Msr* Pietro Nassivera, *Msr* Osualdo suo figlio, *Msr* Osualdo Giuliani (5) et *Msr* Tiziano suo figlio di Forni di Sotto et Antonio Colauto di Forni di Sopra, chiamati di sua propria bocca d'essa testatrice.

- 1) *Testamento nuncupativo o per nuncupationem al contrario del testamento in scriptis che si consegnava al notaio già scritto e sigillato, consiste nella dichiarazione solenne e formale da parte del testatore delle proprie ultime volontà di fronte a un congruo numero di testimoni.*
- 2) *Reverendo Gardino De Signoribus pievano di Forni di Sotto nell'anno 1570*
- 3) *Anno 1570. Testamento "in scriptis". Gasparo Lando detta le proprie volontà al piovano De Signoribus che poi fa pervenire al notaio di Tolmezzo Alessio Persio, che lo redige in "buona forma".*
- 4) *Per codicillo si intende un documento che emenda un documento precedente, come un testamento, aggiungendo o togliendo delle disposizioni. La sua funzione non è quella di annullare bensì di emendare il documento, cioè togliere le imperfezioni nel massimo rispetto delle volontà del testatore, ma sopra ogni dubbio, delle leggi vigenti.*
- 5) *Osualdo Giuiani, notaio in Forni di Sotto, assieme al figlio Tiziano.*